

SCRITTURA PRIVATA PER
ALBERGAZIONE DI CODICI PREMIUM 803-806-807 SPAGNA

Tra : ditta Goldline srl, con sede in Montemaggiore al Metauro (PU) Via A. Costa n. 1/b, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Uguccioni Cristian di seguito denominata CENTRO SERVIZI e da ditta ; di seguito denominata FORNITORE DI INFORMAZIONI sulla premessa

- che CENTRO SERVIZI è società operante nell'ambito della fornitura di servizi mediante rete telefonica audiotel, convenzionalmente identificata con i prefissi 803, 806, 807 , e che dispone di tali numerazioni in virtù di regolari contratti sottoscritti con i carrier .
- che FORNITORE DI INFORMAZIONI è intenzionato alla collaborazione con CENTRO SERVIZI circa la realizzazione e la promozione di servizi in fonia vocale destinati agli utenti finali.
- che CENTRO SERVIZI è società operante nel settore dei servizi e delle telecomunicazioni;
- che CENTRO SERVIZI si rende disponibile ad accogliere nel proprio centro i servizi e le prestazioni fornite da FORNITORE DI INFORMAZIONI all'utenza telefonica alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

Ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue :

1) OGGETTO DEL CONTRATTO.

CENTRO SERVIZI concede a FORNITORE DI INFORMAZIONI uno spazio all'interno del proprio centro servizi per la realizzazione, la gestione e l'offerta a terzi di un servizio di informazioni, intrattenimento , linea erotica , cartomanzia, astrologia, linea amica e previsioni del lotto, prenotazioni e invio di contenuti multimediali per cellulari, rilascio password per siti internet, assistenza telefonica , accessibile dagli utenti del servizio telefonico nazionale fisso e mobile mediante l'utilizzo di linee telefoniche a pagamento identificate dai prefissi 803 ,806 e 807.

Il citato servizio potrà essere espletato sia in modalità pre-registrata che in viva voce ad esclusiva scelta e cura di FORNITORE DI INFORMAZIONI :

- nell'ipotesi di modalità in viva voce a FORNITORE DI INFORMAZIONI verranno trasferite le chiamate mediante terminazioni delle stesse da parte del carrier;
- nell'ipotesi di modalità pre-registrata a FORNITORE DI INFORMAZIONI verranno assegnate

username e password con cui potrà provvedere all'invio di appositi file vocali al fine di provvedere all'aggiornamento del servizio fatto salvo particolari accordi che sottintendono prassi di aggiornamento diverse da quanto sopra citato.

2) CONFERIMENTI ED OBBLIGAZIONI DELLE PARTI.

CENTRO SERVIZI mette a disposizione, ancorché non in via esclusiva, di FORNITORE DI INFORMAZIONI le linee voce, impugnabili anche in maniera dinamica di volta in volta a seconda delle richieste dall'utenza nell'ambito della consultazione del servizio.

CENTRO SERVIZI concede inoltre in uso alla FORNITORE DI INFORMAZIONI il codice/i dal carrier assegnate quali identificabili per l'utenza del servizio oggetto descritto, tali codici potranno essere richiesti , incrementati o decrementati a richiesta scritta tramite racc.ta o comunicazione fax o e-mail.

FORNITORE DI INFORMAZIONI dichiara espressamente di prendere visione ed accettare quanto indicato nell'allegato *APPENDICE A*, che deve considerarsi parte integrante del presente contratto, in ordine ai costi ed ai ricavi dei servizi offerti da CENTRO SERVIZI ed applicabili al presente contratto ed alle sua possibili modifiche future anche in ordine ad incrementi o decrementi dei codici.

CENTRO SERVIZI si farà carico esclusivamente della intermediazione tra i carrier – proprietari dei sistemi informatici collegati ai flussi audiotel per trasferire le chiamate e/o per erogare servizi in modalità pre registrata – e FORNITORE DI INFORMAZIONI, al fine di gestire il normale e continuo funzionamento del servizio.

Le obbligazioni di cui sopra sono da ritenersi vincolanti, salvo motivi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà dell'obbligata quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, interruzione dell'energia elettrica, guasti tecnici ove sussista irreperibilità momentanea dei ricambi, incendi, allagamenti ecc...

FORNITORE DI INFORMAZIONI si impegna a provvedere alla organizzazione, creazione, gestione, erogazione e pubblicizzazione del servizio, sostenendo in proprio tutte le spese e gli oneri derivanti e si impegna, altresì, di esibire la documentazione, ed ogni altra notizia utile, in merito a tale attività a semplice richiesta di CENTRO SERVIZI.

3) DURATA DEL CONTRATTO – DISDETTA.

Il presente contratto viene stipulato per la durata iniziale di mesi quattro con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

In mancanza di manifesta volontà di proseguire con il presente contratto, da comunicare mediante lettera raccomandata a.r. , fax o e-mail con almeno 7 giorni di preavviso rispetto alla scadenza , il contratto si intende terminato .

4) RECESSO.

E' concessa la facoltà alle parti di recedere dal presente contratto – senza il rispetto di alcun termine di preavviso e comunque con comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. – al verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) il mancato pagamento delle competenze mensilmente maturate;
- b) il mancato pagamento di FORNITORE DI INFORMAZIONI dell'eventuale saldo a debito nei confronti di CENTRO SERVIZI;
- c) l'inottemperanza del contenuto dei servizi o del messaggio pubblicitario al disposto legislativo in materia di ordine pubblico e buon costume e alla vigente normativa regolante i servizi 803-806-807;
- d) la mancata pubblicizzazione del servizio o l'effettuazione della stessa in maniera non adeguata ad insindacabile giudizio di CENTRO SERVIZI;
- e) la mancata produzione di almeno 100 (cento) minuti di traffico telefonico mensili, a partire dal secondo mese in poi di validità del presente contratto;
- f) il mancato raggiungimento di traffico telefonico che generi una soglia minima di €. 50,00 al netto di canoni e costi di trasferimento e/o di utilizzo Call Canter entro 90 giorni dall'avvenuta attivazione del servizio 803-806-807 richiesto;
- g) il rilevamento di traffico telefonico anomalo e/o di natura fraudolenta nei numeri assegnati a

FORNITORE DI INFORMAZIONI; la natura anomala e/o fraudolenta può essere segnalata dal carrier o rilevata, a suo insindacabile giudizio, da CENTRO SERVIZI; se in tale ipotesi si verificassero ritardi, disguidi o mancati pagamenti (anche parziali) del carrier, CENTRO SERVIZI potrà sospendere i pagamenti relativi a detto traffico, fatta salva ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria del danno subito nei confronti di FORNITORE DI INFORMAZIONI, qualora venga accertata la sua responsabilità.

**5) CONTABILITA' , RIPARTO DEGLI UTILI E APPLICAZIONE DEGLI ADDEBITI –
ACCREDITI PER INSOLUTI , MOROSITA' O FRODE**

Si pattuisce che il corrispettivo a favore dei contraenti venga determinato secondo quanto espresso nell'allegato *APPENDICE A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'amministrazione dell'accordo e del servizio verrà tenuta da CENTRO SERVIZI, con obbligo di rendiconto delle operazioni effettuate e delle somme riscosse, tale rendiconto verrà inviato da CENTRO SERVIZI a FORNITORE DI INFORMAZIONI entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento del traffico telefonico. Nel caso in cui, stando anche a quanto stabilito nell'allegato *APPENDICE A* del presente accordo, il traffico telefonico risulti aver generato ricavi inferiori ad €. 50,00 (cinquanta/00), al netto di canoni e costi di trasferimento e/o di utilizzo Call Canter, il rendiconto verrà inviato unitamente a quello del mese seguente e comunque non prima del raggiungimento della soglia minima sopra indicata.

Il mancato raggiungimento della soglia minima (€. 50,00 al netto di canoni e costi di trasferimento e/o di utilizzo Call Canter) entro 120 giorni dall'avvenuta attivazione del servizio 803-806-807 comporta per FORNITORE DI INFORMAZIONI la perdita del diritto alla riscossione del credito maturato.

Tale ultima perdita è riconosciuta da FORNITORE DI INFORMAZIONI a compensazione dei costi comunque sostenuti da CENTRO SERVIZI per la realizzazione la gestione e l'offerta del servizio richiesto da FORNITORE DI INFORMAZIONI.

Acquisito che la certificazione di quanto prodotto avvenga mensilmente secondo quanto concordato con il carrier, la CENTRO SERVIZI provvederà a retrocedere a FORNITORE DI INFORMAZIONI le quote di sua competenza dietro presentazione di regolare fattura che dovrà

essere emessa entro 60 giorni dalla fine del mese di competenza per il rilevamento del traffico telefonico, pena la perdita del diritto alla riscossione del credito maturato.

Il relativo pagamento, con cadenza mensile, avverrà mediante bonifico bancario a 45 giorni fine mese dalla presentazione della relativa fattura commerciale.

In relazione a quanto sopra, su esplicita richiesta di FORNITORE DI INFORMAZIONI, è concessa a CENTRO SERVIZI la facoltà di pagare le spettanze a favore di FORNITORE DI INFORMAZIONI nel momento stesso della ricezione della fattura. In detta ipotesi, verrà applicato a carico di FORNITORE DI INFORMAZIONI una commissione pari al 4% del valore del credito maturato per il servizio prestato.

FORNITORE DI INFORMAZIONI prende inoltre esplicitamente atto che CENTRO SERVIZI agisce per suo conto come Service Bureau e non come tramite finanziario e che pertanto non può essere considerata responsabile per eventuali ritardi e/o disguidi in materia di incassi, imputabili inequivocabilmente al carrier.

Nel caso in cui CENTRO SERVIZI riceva degli operatori di telecomunicazioni addebiti per insoluti o morosità degli utenti chiamanti o frode imputabile alla numerazione a tariffazione addizionale assegnata a FORNITORE DI INFORMAZIONI, tali importi verranno addebitati per parte di CENTRO SERVIZI sul prossimo rendiconto mensile che verrà inviato a FORNITORE DI INFORMAZIONI, diminuendo la somma da percepire, e se questo non sufficiente, prelevando gli importi dal fondo di garanzia.

Gli accrediti che si dovessero ricevere degli operatori di telecomunicazioni corrispondenti a recuperi o regolarizzazioni imputabili alla numerazione a tariffazione addizionale assegnata a FORNITORE DI INFORMAZIONI saranno liquidati da CENTRO SERVIZI a FORNITORE DI INFORMAZIONI con primo pagamento utile.

agli effetti di questo contratto, è da intendersi per “frode”, senza necessariamente volersi riferire ad altre condotte che meritino uguale qualificazione, tutto quel traffico originato in modo artificiale, per il proprio numero a tariffazione addizionale, con l'intento di percepire la retribuzione relativa al traffico della numerazione a tariffazione addizionale senza sostenerne i costi derivanti dall'effettuazione delle relative chiamate che hanno generato il predetto traffico. La “frode” potrà essere constatata sia da CENTRO SERVIZI che dal gestore proprietario della numerazione per dati obiettivi, come il numero di chiamate, la frequenza di quesea o la sua durata, senza l'obbligo di provare la connessione oggettiva tra FORNITORE DI INFORMAZIONI e il chiamante la numerazione a tariffazione addizionale.

6) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E FONDO DI GARANZIA

In riferimento ai conferimenti ed alle obbligazioni delle parti di cui all'articolo 2 del presente contratto, CENTRO SERVIZI è sollevata da ogni qualsiasi addebito di responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e causa anche in relazione a comportamento doloso del proprio personale.

FORNITORE DI INFORMAZIONI, provvedendo in modo esclusivo all'organizzazione ed alla diffusione della comunicazione pubblicitaria relativa al servizio, nonché all'organizzazione ed erogazione fisica dello stesso, se ne dichiara esplicitamente responsabile circa i contenuti e le modalità di effettuazione assumendosene integralmente qualsiasi responsabilità sia nei confronti di CENTRO SERVIZI che nei confronti di terzi, manlevando esplicitamente CENTRO SERVIZI da qualsiasi addebito in merito.

FORNITORE DI INFORMAZIONI è responsabile davanti a CENTRO SERVIZI e davanti agli operatori di telecomunicazioni dell'insoluto in cui incorrono gli utenti chiamanti al numero a tariffazione addizionale, così come dell'uso fraudolento del servizio stesso.

Per rispondere dei casi di morosità o frode, si costituisce un fondo di garanzia, non renumerato, mediante la detrazione operata dal gestore di una percentuale pari al 5 % della fatturazione netta mensile.

Ogni apporto mensile al fondo di garanzia sarà trattenuto per nove mesi, alla fine dei quali le somme saranno pagate a FORNITORE DI INFORMAZIONI, previa deduzione dei costi per morosità o frode che si saranno riscontrati.

Il Gestore telefonico potrà modificare la percentuale del fondo di garanzia e la periodicità di restituzione in funzione dell'indice di morosità del mercato o il particolare del cliente in casi che è superiore e secondo le raccomandazioni del CSSTA.

7) MODIFICHE AL CONTRATTO.

Ogni modifica al presente contratto sarà valida solo se apportata in forma scritta e se sottoscritta da

entrambe le parti sarà da considerarsi parte integrante del presente accordo.

8) PRIVACY

FORNITORE DI INFORMAZIONI dichiara di aver preso visione all'indirizzo www.goldline899.it/privacy.php , della completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs.vo 196/03 , ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati , qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti , per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

9) FORO COMPETENTE.

Per ogni controversia sull'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto l'Autorità Giudiziaria competente è quella nella cui circoscrizione ha sede CENTRO SERVIZI.

Montemaggiore al Metauro , lì

Goldline Srl

.....

.....

Le parti espressamente dichiarano di aver preso visione e di accettare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., le condizioni sopra esposte e particolarmente quelle limitative, restrittive ovvero le clausole n. 1 (Oggetto del contratto), n. 2 (Conferimenti ed obbligazioni delle parti), n. 3 (Durata del contratto – Disdetta), n. 4 (Recesso), n. 5 (Contabilità , riparto degli utili e addebiti – accrediti per insoluti , morosità e frode), n. 6 (Limitazione di responsabilità e fondo di garanzia), n. 7 (Modifiche al contratto), n. 8 (Privacy) , n. 9 (Foro competente).

Montemaggiore al Metauro , lì

Goldline Srl

.....

.....

APPENDICE “A”

Codice assegnato	803.xx.xx.xx	Profilo tariffario	ES 803
-------------------------	---------------------	---------------------------	---------------

GOLDLINE ES 803 Costo/min. per l'utente	Ricavo (per minuto)		classi
	da tel. fisso	da cellulare	
Max 1,04 € da rete fissa Max 1,17 € da rete mobile	0,55 €	0,55 €	da 0 a 5000 min./mese
	0,60 €	0,60 €	Oltre 5001 min./mese

ATTIVAZIONE CONTRATTO Numerazione ES 803	“Una Tantum”	100 € *
CANONE Numerazione ES 803	Importo mensile	25 € **

Prezzi iva esclusa.

* Il contratto prevede un versamento iniziale in base alla tipologia di codice richiesto. La somma **verrà RESTITUITA interamente** non appena il codice 803 raggiungerà 5000 minuti di traffico ; il limite di tempo a disposizione di FORNITORE DI INFORMAZIONI per raggiungere le soglie sopra citate e richiedere contestualmente il rimborso della somma è pari a 120 giorni a partire dalla data di stipula della presente scrittura.

** Nel mese in cui ogni singolo codice 803 riceve più di 2000 minuti , il canone mensile relativo al codice in questione è **GRATUITO**.

Letto ,confermato e sottoscritto.

Montemaggiore al metauro lì

Goldline S.r.l.
